

# L'attività sportiva come fonte di responsabilità civile e/o penale?

---

- a) scontro tra atleti*
- b) gestione di impianti*
- c) organizzazione di eventi*



PROF. SSA ANGELA BUSACCA  
MATERIALI AD USO DEGLI STUDENTI

# L'attività sportiva come causa esimente dalla responsabilità civile

---

Attività sportiva → danno alla persona : operano le regole degli artt. 2043 cc. ss. ???

oppure la «causa sportiva» dell'agire opera in funzione di limitare/escludere l'antigiuridicità della condotta???

«Scriminante sportiva» può rientrare tra le scriminanti penali (tipiche) oppure costituisce una «scriminante atipica»?

# Classificazioni delle attività sportive in base alla probabilità dell'impatto tra atleti

## Sport ad impatto necessario

(il contatto fisico tra gli atleti è previsto dalla regola tecnica ed integra la pratica sportiva)



## Sport ad impatto eventuale

(il contatto fisico tra gli atleti non è previsto dalla regola tecnica ma è probabile nelle fasi di gioco/gara)



## Sport senza impatto

(il contatto fisico tra gli atleti non è previsto dalla regola tecnica ed è altamente improbabile nelle fasi di gioco/gara)



# Classificazioni delle attività sportive in base al grado di «rischio consentito»

## Sport a rischio minimo

(non pongono particolari rischi per l'integrità fisica dell'atleta)



## Sport a rischio medio

(per regola tecnica e per mezzi/animali utilizzati)



## Sport ad elevato rischio

(per regola tecnica e per mezzi/animali utilizzati)



## Sport estremi

(prevedono attività in solitaria e/o in compagnia con la natura e/o con attività particolarmente rischiose)

# Scontro tra atleti in fase di gara/allenamento

---

Tribunale Firenze Sez. II, 03/03/2015

Nel gioco del calcio, che presuppone il contatto fisico tra gli avversari, da avvenire in condizioni di leale competizione agonistica, non può ascriversi a colpa, imprudenza od imperizia di un giocatore l'aver colpito il suo diretto competitore quando la fulmineità dell'episodio, l'equilibrio normalmente instabile di due avversari che si contendono il possesso del pallone, lo stato del terreno, il rimbalzo del pallone, rendono inevitabile lo scontro involontario e necessariamente fortuite le conseguenze derivate da tali scontri in ordine alla incolumità fisica degli atleti.

# Scontro tra atleti in fase di gara/allenamento

---

Cass. pen. Sez. V, 19/11/2018, n. 3144

Non è applicabile la scriminante del rischio consentito, né tantomeno quelle dell'esercizio del diritto o del consenso dell'avente diritto, qualora (come nella specie), nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con una testata al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro.

# Parametro del rispetto della «regola del gioco»

---

La giurisprudenza ha individuato nel rispetto della regola del gioco un possibile parametro per individuare le ipotesi di operatività/non operatività della «causa sportiva» come causa di giustificazione:

- rispetto della regola del gioco in fase di gara : la causa sportiva esclude la responsabilità
- non rispetto della regola del gioco, scontro in fase di gara in linea con il normale agonismo: la causa sportiva esclude la responsabilità
- non rispetto della regola del gioco, scontro in fase di gara ma non in linea con il normale agonismo: non opera la scriminante sportiva, si configura responsabilità civile
- non rispetto della regola del gioco e scontro non in fase di gara : non opera la scriminante sportiva, si configura responsabilità civile

**Deve comunque procedersi sempre ad una analisi di tutte le circostanze fattuali della condotta che ha causato il danno.**

# Sport estremi

---

L'organizzatore di una attività sportiva (nella specie, "rafting") che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza.

*(Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/07/2017, n. 18903)*

